



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro

Via Romagnosi, 9 – 38122 Trento

T +39 0461 495751

F +39 0461 495749

pec dip.sviluppoeconomico@pec.provincia.tn.it

@ dip.sviluppoeconomico@provincia.tn.it

Spettabili

Ordine dei Consulenti del Lavoro

Via Maccani, 211

38121 TRENTO TN

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili

Vicolo Galasso, 19

38122 TRENTO TN

Ordine degli Avvocati di Trento

Largo Pigarelli, 1

38122 TRENTO TN

Associazione albergatori ed imprese turistiche

della Provincia di Trento – ASAT

Via Degasperi, 77

38123 TRENTO TN

Confesercenti del Trentino

Via Maccani, 211

38121 TRENTO TN

Confcommercio imprese per l'Italia - Trentino -

Unione delle imprese, delle attività professionali

e del lavoro autonomo della provincia di Trento

Via Solteri, 78

38121 TRENTO TN

Associazione Nazionale Esercenti Funiviari

Via Degasperi, 77

38123 TRENTO TN

Federazione Trentina della Cooperazione
Via Segantini, 10

38122 TRENTO TN

Confindustria Trento
Via Degasperi, 77

38123 TRENTO TN

Associazione artigiani e piccole e medie
imprese della provincia di Trento
Via Brennero, 182

38121 TRENTO TN

Coordinamento provinciale imprenditori
c/o Associazione artigiani e piccole e medie
imprese della provincia di Trento
Via Brennero, 182

38121 TRENTO TN

Federazione Provinciale Coldiretti – Trento
Via Giusti, 40

38122 TRENTO TN

Confagricoltura del Trentino
Via Guardini, 73

38121 TRENTO TN

CGIL del Trentino
Via Muredei, 8

38122 TRENTO TN

CISL del Trentino
Via Degasperi, 61

38123 TRENTO TN

UIL del Trentino
Via Matteotti, 71

38122 TRENTO TN

e, p.c. Spettabili
Presidenza della Provincia autonoma di
Trento

Assessorato allo sviluppo economico, ricerca
e lavoro

Assessorato all'artigianato, commercio,
promozione, sport e turismo

Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca

Direzione generale della Provincia autonoma di Trento

Dipartimento agricoltura, foreste e difesa del suolo

L O R O S E D E

D323/4.15-2020-39/LP/mis

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: indicazioni operative relative all'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, a partire dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020.

Rispetto al decreto di cui all'oggetto si fa presente quanto di seguito.

1. È stabilita la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad esclusione di quelle esplicitamente individuate nell'allegato 1 del DPCM. Si fa presente che il nuovo DPCM individua in modo puntuale i Codici ATECO ai quali è consentita la continuazione dell'attività. Alcune delle attività consentite sono individuate a livello di Codice Ateco macro del settore e devono pertanto ritenersi ricompresi nelle attività consentite tutti i sottocodici riferiti a detti Codici macro.
Le attività produttive che sono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
2. Sono inoltre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività contenute nell'allegato 1 e dei servizi di pubblica utilità (individuati ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda APPENDICE 1) previa comunicazione al Commissariato del Governo della Provincia, nella quale vanno indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite (si veda la procedura del Commissariato del Governo di cui a sito <http://www.prefettura.it/trento/>).
3. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.
4. Per le attività commerciali vale quanto stabilito dal DPCM dell'11 marzo, ovvero la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 1 e 2 dello stesso decreto (vedi APPENDICE 2).
Le attività commerciali al dettaglio possono essere esercitate sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, salvo diverse disposizioni di carattere più restrittivo eventualmente adottate dai Comuni.
5. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
6. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
7. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare.

8. Le consegne, anche a domicilio, delle attività di cui è consentita o autorizzata la continuazione sono consentite, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
9. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le prescrizioni del precedente DPCM dell'11 marzo relativamente al massimo utilizzo da parte delle imprese della modalità di lavoro agile.
10. L'attività artigianale è consentita se rientrante nei codici ATECO di cui all'Allegato 1 del DPCM o se autorizzata dal Commissariato del Governo nel rispetto dei vincoli per l'autorizzazione.
11. Per quanto riguarda l'edilizia, le aziende che operano con codici ATECO non ricompresi nell'Allegato 1 del DPCM devono sospendere la loro attività a partire dalle ore 24 del 25 marzo 2020. Come previsto dal DPCM, è quindi necessario che entro il 25 marzo si proceda alla chiusura e messa in sicurezza dei cantieri. Qualora, oltre tale data, si rendesse necessario svolgere ulteriori attività volte alla stabilità dei versanti o a evitare rischi di danno per persone o cose, l'impresa può procedere per risolvere queste necessità ed è tenuta a dichiarare tale condizione nell'autocertificazione personale di chi deve muoversi sul territorio.
Rimane valida la disposizione del Presidente della Provincia Autonoma di Trento per cui non possono operare i cantieri che per proseguire l'attività necessitano di personale che non dispone di medico di base sul territorio provinciale, in quanto non residenti in provincia.
Chiaramente, con autorizzazione del Commissariato del Governo, possono proseguire i cantieri strettamente funzionali e necessari alla continuità delle filiere delle attività contenute nell'allegato 1 e dei servizi di pubblica utilità.
Tali previsioni valgono anche per i cantieri della filiera del legno.
12. Sono consentite, previa comunicazione al Commissariato del Governo, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.
13. È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Questo significa che a fronte di un'attività di cui non è consentita la continuazione, salvo assoluta urgenza e motivi di sicurezza dell'azienda, neppure il titolare, o persona da lui delegata, può recarsi presso l'unità produttiva. La condizione di urgenza o di sicurezza deve essere indicata e motivata nell'autocertificazione da mostrare alle forze dell'ordine.
14. Nel caso di aziende con codici ATECO multipli, le stesse sono autorizzate a continuare per le sole attività di cui ai codici ATECO dell'Allegato 1 del DPCM. Per le altre attività, se funzionali e necessarie alla continuità delle filiere delle attività contenute nell'Allegato 1 e dei servizi di pubblica utilità, le aziende devono procedere con comunicazione al Commissariato del Governo nella quale vanno indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite.
15. Al fine di ottenere l'autorizzazione ad operare su attività riconvertite per produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, o comunque beni utili alle attività sanitarie, l'impresa deve dichiarare al Commissariato del Governo, lo stato di avanzamento delle attività di riconversione, la già avvertita riconversione di macchinari, nonché dimostrare di avere raggiunto un pre accordo commerciale con potenziali clienti.

Il Dipartimento Sviluppo Economico rimane a disposizione per ogni chiarimento necessario, a tal fine per quesiti specifici è possibile contattare il numero 0461/495751. La presente circolare potrà essere aggiornata nei prossimi giorni alla luce di quesiti specifici posti dai diversi interlocutori.

LA DIRIGENTE GENERALE

- dott.ssa Laura Pedron -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

APPENDICE 1

Articolo 1, l. 146 del 1990 - servizi considerati essenziali - (richiamato dal DPCM 22 marzo 2020)

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2;
 - a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico; la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; ((l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;))
 - b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
 - c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti; i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
 - d) per quanto riguarda l'istruzione; l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
 - e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione; le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

APPENDICE 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 ALLEGATO 1 COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

ALLEGATO 2 SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse